



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0026/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0030/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 8 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3192/651pf21-22/GC/GR/ff del 10 agosto 2022 nei confronti del sig. Sarpero Carlo e della società ASD Mura Angeli, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale del 10 agosto 2022, a carico di:

1. Sig. Sarpero Carlo, all'epoca dei fatti allenatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società ASD Mura Angeli, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, al termine della gara Mura Angeli – Ca De Rissi SG del 19 marzo 2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone C, inveito animatamente contro il sig. Graffione Piero, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Ca De Rissi SG, accusando quest'ultimo di aver condizionato il direttore di gara prima della partita proferendo al suo indirizzo l'insulto "sei un figlio di p*****" e tentando di aggredirlo;
2. Società ASD Mura Angeli, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato all'epoca dei fatti Sig. Sarpero Carlo.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Carlo Sarpero, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza, l'avv. Massimo Adamo per la Procura Federale, e l'avv. Gianmarco Peruggi, in rappresentanza del sig. Carlo Sarpero, i quali hanno confermato il contenuto della proposta di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell'accordo e dispone irrogarsi la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica nei confronti del sig. Carlo Sarpero.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 8 settembre 2022.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia